

assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 05.** (ex 24. 021.) De Franciscis.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (*Interventi urgenti in materia di lavori socialmente utili*). - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e al fine di concorrere a fronteggiare l'emergenza occupazionale, il Ministero del lavoro è autorizzato - ad integrazione e modifica della disciplina in vigore relativa ai lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 468/97, alla legge 15 marzo 1997 n. 59 ed all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a stipulare, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, previa delibera quadro del CIPE, specifiche convenzioni con i Comuni in riferimento a situazioni straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili, nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un quadriennio.

2. Tali convenzioni sono finalizzate alla realizzazione di politiche attive del lavoro aventi durata annuale, in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che svolgano attività socialmente utili presso i Comuni, e i cui oneri finanziari, per almeno un triennio, sono stati a totale carico dei Comuni medesimi.

3. In particolare, le convenzioni prevedono che i Comuni richiedenti devono dimostrare:

a) di avere già posto in essere programmi di stabilizzazione per la fuoriuscita dal precariato di una quota, non inferiore al 15 per cento, dei lavoratori socialmente utili in carica nel quadriennio precedente;

b) di indicare altre quote predeterminate di lavoratori socialmente utili da avviare alla stabilizzazione e che per ciascuno degli anni 2003-2004-2005 non potranno essere inferiori al 15 per cento dei soggetti residui appartenenti al bacino comunale.

4. Le convenzioni sono rinnovate annualmente a condizione che i Comuni comprovino l'avvenuto processo di stabilizzazione così come indicato alla lettera a) e b) del comma precedente. Per l'esercizio 2003 si farà riferimento ai programmi di stabilizzazione già realizzati.

5. Ai Comuni ricadenti nelle aree geografiche dell'obiettivo 1) è riservato l'80 per cento dell'ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel triennio 2003-2005, la spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 125.000;

2004: - 125.000;

2005: - 125.000.

**27. 0163.** (ex 21. 0. 13). Liotta, Mormino, Fallica, Blasi, Cammarata, Giudice.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**27. 0162.** (ex 21. 200). Folena, Roberto Barbieri, Cennamo, De Luca, De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incremen-

tato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65o anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

**27. 06.** (ex 3200-bis/IV/24/02.) Minniti, Ruzzante, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Leone, Lumia.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 11)**

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 30.**

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 30.**

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

0.1. A partire dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 690 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 600 euro.

0.1-bis. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

0.1-ter. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2003 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

0.1-quater. All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: « particolari » e dopo la parola: « usuranti » inerire le altre: « e pesanti ». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in

base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**30. 40.** (ex 27. 16). Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è esteso ai casi di anzianità fino alla fine del periodo con le seguenti: si applica a prescindere dall'anzianità contributiva.*

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**30. 20.** (ex 27. 8.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 37 anni fino alla fine del periodo con le seguenti: 35 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 57 anni di età o sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni maturata mediante contribuzione volontaria.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

**30. 1.** (ex 27. 39.) Morgando.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 10.000;  
2004: — 10.000;  
2005: — 10.000.

**30. 2.** (ex 27. 36.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Socialisti Democratici Italiani**

**30. 3.** (ex 27. 19.) Di Gioia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 37 anni aggiungere le seguenti: per chi è ancora in attività lavorativa e 35 anni per chi è già in pensione senza svolgere alcuna attività.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;  
2004: — 50.000;  
2005: — 50.000.

**30. 4.** (ex 27. 21.) Marras, Vitali, Arnoldi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, o in caso di prepensionamento secondo le norme vigenti.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**30. 21.** (ex 27. 26.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**30. 5.** (ex 27. 34.) De Franciscis.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Ai lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del predetto articolo e con garanzia, mediante certificazione da parte dell'ente di competenza della propria posizione previdenziale nella quale si attesti il diritto al conseguimento e all'entità della pensione, che tale diritto potrà essere liberamente esercitato in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti per il diritto stesso indipendentemente da ogni, eventuale, diversa previsione legislativa sopravvenuta, ove peggiorativa, è attribuita altresì la facoltà di proseguire, per la durata del contratto di cui alla su richiamata lettera *b)*, nell'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, a tutti i fini, ivi incluso quello della maturazione dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 del presente articolo.

**30. 6.** (ex 27. 1.) Ostillio, Cusumano, Piscitello.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , solo quando quest'ultimo è raggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**30. 7.** (ex 27. 35.) De Franciscis.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale regime di cumulabilità si applica, al compimento del cinquantesimo anno di età, anche in favore di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di pensione di anzianità sulla base delle vigenti norme in materia.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

**30. 8.** (ex 27. 9. nuova formulazione) Giudice.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* I contributi versati dai titolari di pensione di cui al comma 1, sono ripartiti proporzionalmente, con le seguenti finalità:

*a)* incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro rata, liquidabile una sola volta;

*b)* solidarietà generale;

*c)* destinazione alle regioni di residenza dei titolari di pensione per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie.

*1-ter.* Le regioni istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma *1-bis*, lettera *c)* del presente articolo. Il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni territoriali rappresentative degli anziani.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**30. 41.** (ex 27. 20). Gasperoni, Innocenti, Nigra, Guerzoni, Duca, Giacco, Abbonanzieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **30. 22.** (ex 27. 30.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

- **\*30. 9.** (ex \* 27. 7.) Benvenuto, Tolutti, Pistone, Paola Mariani.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

- **\*30. 18.** (ex \* 27. 13.) Di Teodoro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. In deroga ai requisiti di cui al comma 1, le pensioni di anzianità, anche

se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

1-ter. I datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità devono versare all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

- 30. 14.** (ex 27. 11.) Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori già pensionati al 31 dicembre 2002 indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma stesso.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 30. 10.** (ex 27. 38.) Duilio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In sede di prima applicazione del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già usufruiscono di pensione di anzianità, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 50:*

*alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;  
2004: — 100.000;  
2005: — 100.000;

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge n. 468 del 1978: Fondo di riserva apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 150.000;  
2004: — 150.000;  
2005: — 150.000.

- **30. 23.** (ex \*27. 6., \*27. 29. e 3200-bis/XI/27. 3.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In sede di prima applicazione del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già usufruiscano di pensione di anzianità, a condizione che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000;  
2004: — 5.000;  
2005: — 5.000.

- **30. 24.** (ex \*27. 5., \*27. 28. e 3200-bis/XI/27. 2.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il regime di totale cumulabilità, così come previsto nel comma 1, è esteso a tutti i casi di persone, senza vincoli di età, già in pensione alla data del 31

dicembre 2002 che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

- 30. 11.** (ex 27. 18.) Di Gioia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che, già in pensione, possiedono i predetti requisiti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 30. 12.** (ex 27. 17.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Innocenti, Nicola Rossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per i pensionati da lavoro autonomo non si applica alcuna limitazione al divieto di cumulo tra pensione, così come definita al comma 1, e reddito di lavoro autonomo o dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 30. 13.** (ex 27. 10.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Marcora.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono estese ai giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) a condizione che il soggetto, all'atto del pensionamento, abbia compiuto i 58 anni di età, abbia maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, ovvero ricada nell'ipotesi prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 30. 15.** (ex 27. 33.) Castagnetti, Boccia, Morgando, Gerardo Bianco, De Franciscis, Milana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 si applica anche alle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Possono beneficiare di tale regime anche i giornalisti prepensionati ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

**30. 25.** (ex 27. 22.) Alberto Giorgetti, Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli enti previdenziali privatizzati che gestiscono forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti stessi, l'articolo 38, comma 4, della legge 5 agosto 1981, n.416, così come modificato dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**30. 19.** (ex 27. 31 e 3200-bis/XI/27. 5. nuova formulazione). Di Teodoro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura massima di 100 milioni di euro nel 2003, di 150 milioni di euro nel 2004, e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2005, è eliminato il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con altri redditi, prevedendo nella fase transitoria, l'elevazione degli importi di reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;  
2004: — 100.000;  
2005: — 100.000;

*voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 50.000;  
2005: — 180.000.

**30. 16.** (ex 27. 15.) Alberto Giorgetti, Fiori.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al comma 41, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: « Gli importi » fino alla fine del comma sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 17.** (ex 27. 24.) Lucidi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

ART. 30-bis. (Programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo). — 1. Le persone in cerca di occupazione destinatarie degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego sono chiamati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il Centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultino iscritti.

2. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, realizzati dai servizi per l'impiego con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione degli *standard* e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter ed avva-

lendosi dell'assistenza tecnica nazionale definita ai sensi del comma 6 dell'articolo 30-ter.

3. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono realizzati in riferimento ad un Piano sperimentale nazionale di politica attiva di durata triennale promosso dal Governo, elaborato con l'assistenza di Isfol ed Italia Lavoro SpA, previo confronto con le parti sociali, le regioni e gli enti locali.

4. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal Centro per l'impiego e monitorato dall'Agenzia regionale per il lavoro, e sono promossi in funzione degli *standard* di qualità dei servizi per l'impiego definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza Stato-Regioni (Masterplan).

5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1, in grado di realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in duecentomila unità per il 2003 ed in quattrocentomila per gli anni 2004 e 2005.

6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si stabiliscono le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e delle indennità di inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i criteri attuativi della presente legge.

7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo.

ART. 30-ter. (*Organizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo*). — 1. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro di cui all'articolo 30-bis sono realiz-

zati dai servizi per l'impiego in relazione alla promozione degli interventi della programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro e considerano le indicazioni fornite dalla Commissione tripartita regionale e dalla Commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.

2. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle agenzie regionali per il lavoro e con riferimento ad azioni di sistema e programmi di riferimento definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle diverse condizioni individuali e al deficit di occupabilità rilevato.

3. La durata dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro è definita in relazione al deficit di occupabilità verificato ed è compresa da un periodo minimo di sei mesi ad uno massimo di ventiquattro mesi, non prorogabili.

4. Nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e progettisti formativi dei servizi per l'impiego è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento nazionali e per la definizione degli *standard* delle azioni di ricerca ed inserimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale della consulenza scientifica di ISFOL, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea, ed è richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

6. Per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province per la organizzazione, comunicazione, gestione e realizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, ai sensi di

quanto stabilito dall'articolo 30 della legge n. 448 del 2001, di Italia Lavoro SpA.

7. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica nazionale dei programmi di formazione ed inserimento si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 per il sistema dei servizi per l'impiego.

8. Per il finanziamento delle attività di formazione ed inserimento al lavoro si provvede attraverso specifiche destinazioni con riserva di legge nell'ambito delle risorse attribuite alle province dalla programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e le pari opportunità, in relazione ai POR 2003, 2004 e 2005.

*ART. 30-quater. (Indennità di inserimento).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che accedano, completato il percorso di orientamento presso i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive disposizioni, ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui alla presente legge, è attribuita una indennità di inserimento lavorativo.

2. L'indennità di inserimento è erogata in via sperimentale per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo od ammortizzatore. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità od ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.

3. L'indennità di inserimento è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di

formazione ed inserimento lavorativo, previa verifica dalla effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.

4. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ed è stabilita nella misura di 500 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica inferiore ai trentadue anni e di 700 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica superiore ai trentadue anni.

*ART. 30-quinquies. (Criteri di attribuzione dell'indennità).* — 1. L'indennità di inserimento è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione e di inserimento al lavoro cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore ai sei mesi.

2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 181 del 2000, al datore di lavoro è concesso un *bonus* di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.

3. Il lavoratore che partecipi ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento e che rifiuti una eventuale offerta o una opportunità di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto legislativo n. 181 del 2000, perde il diritto all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma.

*ART. 30-sexies. (Verifica della sperimentazione).* — 1. Al termine della sperimentazione triennale, il Governo presenta entro tre mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intervento e provvede ad una verifica con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato e alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o stabilizzazione attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne

realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 01.** (ex 27. 06.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, D'Alema, Cabras, Michele Ventura, Ruzzante, Martella, Filipposchi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

**ART. 30-bis.** (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*). — 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni, di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater, per la formazione postsecondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 30-quater.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

**ART. 30-ter.** (*Soggetti beneficiari*).- 1. I benefici di cui all'articolo 30-bis sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

2. Il diritto ai benefici previsti all'articolo 30-bis decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o similari;

b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 30-bis, specificano:

a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefici di cui all'articolo 30-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni

di categoria, rendono noti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.

6. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste da provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 30-*quater*, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

ART. 30-*quater*. (*Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani*). — 1. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte delle dotazione finanziaria

di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Per un periodo sperimentale di anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore delle legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito *pro capite* medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.

3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

a) ad istituire con le predette somme un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato « fondo », destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis* in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino

a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani;

*d)* a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione postsecondaria qualificata;

*e)* a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30-*ter*, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis*, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

*f)* a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 30-*ter*;

*g)* a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 30-*ter*; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

*h)* a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui all'articolo 30-*bis*;

*i)* a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

4. Dopo la lettera *c-undecies)* del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

« *c-duodecies)* le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani ».

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 02.** (ex 27. 063.) Pennacchi, Cordoni, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pisicchio, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Nigra, Delbono, Duilio, Ceremigna, Sciacca, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-*bis*.** (Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità). —

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 9.296,22 euro, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province auto-

nome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**30. 04.** (ex 27. 053.) Pennacchi, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Cordoni, Michele Ventura, Piscichio, Cusumano, Mastella, Nigra, Motta, Ceremigna, Delbono, Nesi, Villetti, Burlando, De Franciscis, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

**ART. 30-bis.** (*Trattamento di disoccupazione*). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una

congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

ART. 30-*ter*. (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

ART. 30-*quater*. (*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti*). — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dagli articoli 30-*bis* e 30-*ter* e dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sini-**

**stra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**30. 03.** (ex 27. 065.) Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Cordoni, Innocenti, Pennacchi, Grandi, Ventura, Agostini, Pinza, Morgando, Mastella, Duilio, Sciacca, Ceremigna, Milana, Roberto Barbieri, Buemi, Cusumano, Nesi, Pistone, Visco, Olivieri, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-*bis*. (*Trattamento di disoccupazione*). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.